

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

Prot. n. 21680

Palermo, 10 giugno 2020

**Ai Direttori Generali
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R.**

**Alla SILB FIPE Sicilia
Presidente Antonio Messina**

e, per conoscenza

On. Presidente della Regione Siciliana

Al Presidente ANCI Sicilia

LORO SEDI

OGGETTO: linee guida in esecuzione dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020, in materia di discoteche, teatri e cinema all'aperto - CIRCOLARE.

L'art. 9, comma 4, dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020 stabilisce che *"sempre a partire dall'8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l'apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020."*

Lo stesso articolo inoltre, al comma 5, dispone che *"Rimane consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali*

attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida”.

Tali nuove disposizioni, che estendono l'autorizzazione alla fruizione da parte del pubblico anche a luoghi di intrattenimento - purché all'aperto e sempre nel rispetto del principio del distanziamento sociale - derivano dall'attuale favorevole situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio siciliano e rimandando tuttavia i gestori, responsabili del mantenimento di un efficace protocollo sanitario, al pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie contenute nelle presenti linee guida e, più in generale, nella normativa nazionale e regionale vigente.

Ciò premesso, anche alla luce della riunione del tavolo di confronto tenutosi il 4 giugno 2020 tra i rappresentanti del settore dell'intrattenimento siciliano e gli assessorati regionali della Salute e del Turismo, Sport e Spettacolo, con la presente si forniscono indicazioni in ordine all'esecuzione dell'art. 9 della citata Ordinanza n. 22.

1) Indicazioni generali, igienico-sanitarie, per gli esercenti e il personale dipendente di discoteche, teatri e cinema all'aperto

- a) Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- b) L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi e coadiuvando la partecipazione del personale a momenti educativi sul tema Covid-19.

Le informazioni riguarderanno:

- la preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da altri Stati a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) altri sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia e/o l'Autorità sanitaria;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti).

- L'esclusione dall'attività lavorativa delle persone immunodepresse o in stato di gravidanza, fino a diversa valutazione del medico.
- c) Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà al controllo della temperatura corporea. Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus nell'ambiente di lavoro e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e saranno immediatamente avvertite le autorità sanitarie competenti;
 - d) l'azienda assicura la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle attrezzature e di ogni postazione di lavoro con idonei prodotti detergenti o igienizzanti a base di soluzioni idroalcoliche o di cloro;
 - e) particolare attenzione viene data alla pulizia delle aree comuni (bagni, corridoi, ecc.) come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19. In particolare, viene prestata un'attenzione scrupolosa agli oggetti che vengono toccati più di frequente: maniglie e pomelli, corrimano, interruttori;
 - f) tutti gli ambienti al chiuso, presenti presso i cinema, i teatri e le discoteche all'aperto devono essere arieggiati giornalmente;
 - g) la sanificazione sarà programmata così come gli interventi di verifica dell'efficacia del piano di pulizie con specifico riguardo alla presenza del Covid-19;
 - h) laddove possibile, dovranno essere utilizzati materiali usa e getta per la pulizia, evitando tessuti e materiali assorbenti;
 - i) il personale addetto alla pulizia dovrà essere informato sul corretto uso delle protezioni personali, sull'igiene delle mani subito dopo aver tolto le protezioni e dopo che il lavoro di pulizia e/o sanificazione è stato completato;
 - j) se presenti impianti di riscaldamento/raffrescamento: pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici;
 - k) se presenti impianti di ventilazione: verificare che sia annullato il ricircolo dell'aria;

- l) è raccomandata la frequente pulizia, nei locali dedicati, delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60% di alcol);
- m) l'azienda dovrà rendere disponibili idonei mezzi detergenti per le mani e controllare regolarmente il corretto funzionamento dei dispenser per il sapone, nonché la costante presenza di soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi a disposizione dei clienti anche in varie aree (ingresso e servizi igienici);
- n) all'interno dei servizi sanitari (wc) dovranno essere privilegiati i sistemi di asciugatura automatica o asciugamani monouso;
- o) per i dipendenti, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine o visiere e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- p) nel corso delle pulizie e, soprattutto, durante le operazioni di sanificazioni dei locali e delle superfici delle strutture della discoteca, comprese le postazioni bar, si consiglia l'uso di mascherine "chirurgiche" e "FFp2" omologate o visiere. Le mascherine, che saranno fornite dall'azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia. Le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, pertanto si raccomanda la costante igiene delle mani.

2) Linee guida per i gestori di Cinema e Teatri all'aperto

- a) Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e dell'allegato 9 dello stesso;
- b) I gestori dovranno predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, in cui si faccia anche riferimento al senso di responsabilità di ciascuno, se necessario anche in altre lingue oltre l'italiano, per gli spettatori provenienti da altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione
- c) l'ingresso è consentito ad un numero di spettatori - comunque a non più di 1000 persone, ai sensi dell'art. 1 lettera m) del DPCM del 17 maggio 2020 - che dovrà essere

calcolato dai gestori in base alla capienza degli spazi individuati, allo scopo di ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente.

- d) sarà effettuato il controllo della temperatura corporea a tutti i clienti con *termoscanner* e sarà inibito l'ingresso a chiunque superi la temperatura corporea pari a gradi 37,5;
- e) I gestori dovranno garantire l'accesso in modo ordinato, privilegiando, laddove possibile una riorganizzazione degli spazi che favorisca la separazione di ingresso e uscita, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che mediante autocertificazione, attestino di non essere soggette al distanziamento interpersonale, ai sensi della normativa vigente; a tal'uopo dovranno essere incentivati sistemi di prenotazione dei biglietti di ingresso tramite sistemi telematici quali: acquisto on line, codice QR, utilizzo di app o sito web, etc.
- f) l'ingresso sarà consentito solo a coloro che saranno muniti di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca (visiera), qualora il cliente ne fosse sprovvisto sarà facoltà del locale di mettere a disposizione eventuali mascherine o visiere;
- g) I gestori dovranno assicurare la distanza tra gli spettatori di almeno un metro nei posti a sedere, sia frontalmente che lateralmente, anche mediante l'apposizione di targhe dove vi sia l'indicazione di non sedersi o di segnalazioni fisse a terra (ad esempio con nastro adesivo o spray) che delimitino le postazioni da mantenere.
Tale misura di distanziamento non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi ed in generale alle persone che - mediante apposita autocertificazione - attestino di non essere soggette al distanziamento interpersonale, ai sensi della normativa vigente; Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza minima di un metro fra loro e gli altri spettatori di 1 m, con possibilità di ridurre tale distanza in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro;
- h) sarà effettuata la pulizia e la sanificazione dei locali prima e dopo ogni spettacolo;
- i) È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati;

- j) Dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

3) Linee guida per i gestori di sale da ballo e discoteche

- a) Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni generali in materia di distanziamento sociale ed igiene e profilassi per il contenimento del contagio da Covid-19;
- b) i gestori dovranno predisporre una adeguata informazione, anche in altre lingue oltre l'italiano per gli utenti provenienti da altra nazionalità, sui rischi di contagio, sulle pratiche igieniche cui attenersi ed in genere sulle misure di prevenzione; dovrà farsi anche riferimento al senso di responsabilità di ciascuno; tale informazione potrà essere fornita sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione; l'informazione dovrà essere visibile in special modo all'ingresso, all'interno del locale, presso i punti bar e presso i servizi igienici;
- c) l'ingresso è consentito ad un numero massimo di clienti/utenti tale da rientrare nel coefficiente di affollamento di 1,0 persone al mq - più restrittivo rispetto a quello ordinariamente previsto per le sale da ballo, pari a 1,2 persone/mq - allo scopo di ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente; il numero massimo degli utenti non potrà comunque superare le 1000 unità, e dovrà essere calcolato dai gestori in base alla capienza degli spazi individuati;
- d) sarà effettuato il controllo della temperatura corporea a tutti i clienti con *termoscanner* e sarà inibito l'ingresso a chiunque superi la temperatura corporea pari a gradi 37,5;
- e) I gestori dovranno garantire l'accesso in modo ordinato, privilegiando, laddove possibile una riorganizzazione degli spazi che favorisca la separazione di ingresso e uscita, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che mediante autocertificazione attestino di non essere soggette al distanziamento interpersonale, ai sensi della normativa vigente (es. appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi); dovranno in ogni caso essere incentivati sistemi di prenotazione dei biglietti di ingresso

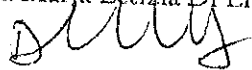
tramite sistemi telematici quali: acquisto on line, codice QR, utilizzo di app o sito *web*, etc.;

- f) l'ingresso sarà consentito solo a coloro che saranno muniti di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca (visiera), qualora il cliente ne fosse sprovvisto sarà facoltà del locale di mettere a disposizione eventuali mascherine o visiere;
- g) i tavoli e le poltrone saranno posizionati almeno a 1 mt l'uno dall'altro; è inoltre richiesta l'apposizione di idonei segnalatori (es. strisce segnapassi) sulle piste da ballo, al fine di agevolare il rispetto delle prescritte distanze;
- h) Dovrà essere assicurata la costante e corretta pulizia dei tavoli prima e dopo l'utilizzo da parte dei clienti;
- i) l'accesso alla pista sarà regolamentato da apposito personale;
- j) dovrà essere assicurata l'aerazione periodica degli spazi chiusi all'interno del locale;
- k) gli alimenti e le bevande dovranno essere somministrati utilizzando materiale monouso;
- l) gli oggetti utilizzati per il servizio (cestino del ghiaccio, apribottiglie, ecc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza adeguata igienizzazione. In tal senso dovranno essere privilegiate soluzioni alternative quali prodotti monouso, ecc.;
- m) dovrà essere assicurata la pulizia e la sanificazione dei locali prima e dopo ogni serata;
- n) per il servizio al banco bar sarà assicurato il distanziamento interpersonale di un metro;
- o) davanti al banco bar e alla cassa sarà posizionata idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale;
- p) dovrà essere privilegiata l'adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti o, in alternativa, dovrà procedersi alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso, oppure all'uso di menù cartacei usa e getta;
- q) i bagni a disposizione dei clienti saranno dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e riportano *depliant*s con le raccomandazioni delle autorità sanitarie;
- r) l'accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti;
- s) il personale sarà dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine o visiere) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro.

Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle presenti disposizioni, i Comuni, anche attraverso le proprie forze dell'ordine, potranno procedere con appositi controlli *in loco*. Le violazioni riscontrate saranno oggetto di specifiche sanzioni, anche a contenuto sospensivo delle attività.

Al fine di garantirne la più ampia pubblicizzazione e diffusione, la presente Circolare sarà pubblicata in G.U.R.S. e sui siti *internet* della Presidenza della Regione, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e del Dipartimento Attività Sanitaria ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, con valore di notifica a tutti gli interessati.

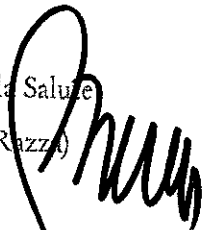
Il Dirigente Generale D.A.S.O.E.
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)



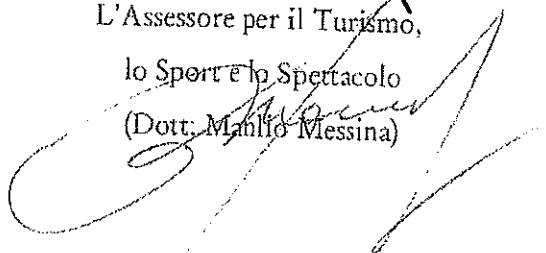
Il Dirigente Generale D.T.S.S.
(Dott.ssa Lucia Di Fatta)



L'Assessore per la Salute
(Avv. Ruggero Razzo)



L'Assessore per il Turismo,
lo Sport e lo Spettacolo
(Dott. Manlio Messina)



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

[Handwritten signature]

*L'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo,
d'intesa con l'Assessore per la Salute*

Esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020, in materia di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. "sport di contatto" nel territorio regionale.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008;
VISTA la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
VISTO l'art. 68, co. 4 l.r. n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modificazioni, che prevede che i Decreti Assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito *internet* della Regione Siciliana;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19"*";
VISTA la O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
VISTO l'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020 con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza in rassegna avvalendosi, anche, di soggetti attuatori individuati tra gli Enti Pubblici ed economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
VISTE le OCDPC n°631 del 06.02.2020, n°633 del 12.02.2020, n°635 del 13.02.2020, n°637 del 21.02.2020, n°638 del 22.02.2020 e n°639 del 25.02.2020, recanti: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa*

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°626 del 27.02.2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020;
- VISTO** il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;
- VISTO** il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020, recante *"Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19"*;
- VISTO** il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTO** il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTO** il D.P.C.M. dell'1 aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, recante *"Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020"*;
- VISTO** il decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTO** il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTO** il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTO** in particolare, l'art. 1, co. 1 lett. f) e g) del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, a tenore delle quali *"f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle*

province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;" e "g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili";

VISTA la nota prot. n. 21948 del 12 giugno 2020 con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che, alla suddetta data, la Regione Siciliana annovera una matrice di "rischio basso" in base ai tre set di indicatori di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, relativi alla "capacità di monitoraggio", alla "capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti" e alla "stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari";

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020, con la quale il Presidente della Regione ha, tra le altre cose, stabilito, all'art. 4, co. 2, che *"A decorrere dal 20 giugno 2020 è consentito, inoltre, lo svolgimento degli sport di contatto, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio di cui all'articolo 1, com. 1, lettere "f" e "g", del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, previo decreto attuativo dell'Assessore regionale del Turismo, dello spettacolo e dello sport, d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 18 giugno 2020"*;

VALUTATO, pertanto, che l'andamento epidemiologico nel territorio regionale, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e regionali, è di livello "basso" e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020 e l'11 giugno 2020, fatte salve eventualmente quelle regionali e di settore, da adottarsi in ragione del più favorevole andamento epidemiologico;

RITENUTO, pertanto, che è necessario procedere, d'intesa con l'Assessore per la Salute, con l'adozione di idoneo Decreto attuativo degli obblighi di cui all'Ordinanza n. 25 del 13 giugno 2020, al fine di autorizzare il riavvio della pratica degli sport di contatto - in ossequio a quanto disposto dall'On. Presidente della Regione - con decorrenza 20 giugno 2020;

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle superiori premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 4, co. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020, sono adottate nel territorio della Regione Siciliana le allegate *"Linee Guida regionali in materia di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. sport di contatto"*.

2. Il presente provvedimento entra in vigore in data 20 giugno 2020 e conserva la propria validità ed efficacia fino a eventuale differente valutazione dell'andamento epidemiologico nell'Isola e, comunque, fino a nuova disposizione.

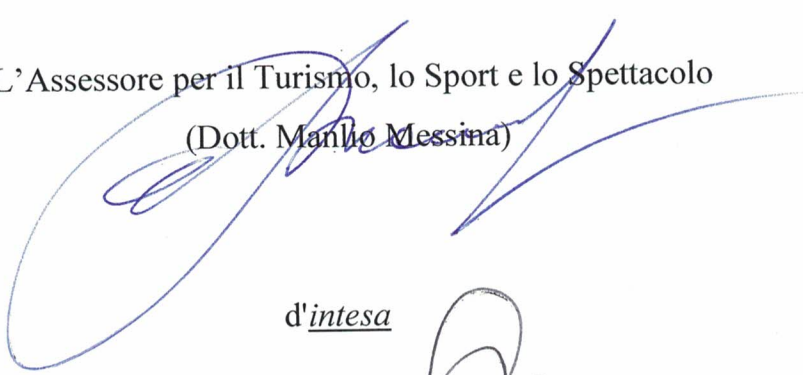
Art. 2

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana, sarà notificato per opportuna conoscenza all'ANCI, alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. e alle Federazioni sportive di settore, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, contemporaneamente, per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, co. 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 18 giugno 2020

L'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

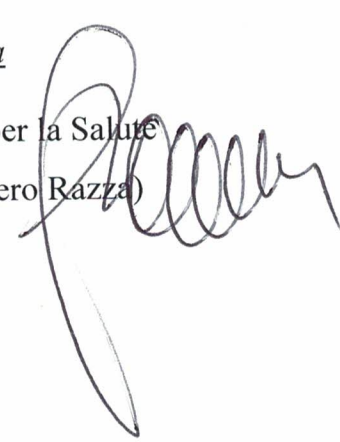
(Dott. Manlio Messina)



d'intesa

L'Assessore per la Salute

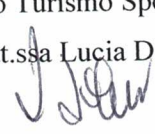
(Avv. Ruggero Razza)



Il Dirigente Generale

Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo

(Dott.ssa Lucia Di Fatta)



Il Dirigente Generale

Dipartimento per le Attività Sanitarie e

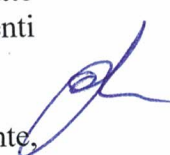
Osservatorio Epidemiologico

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)



Linee Guida regionali in materia di ripresa e di regolare svolgimento degli sport di contatto,
ai sensi dell'art. 4, co. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020

Modalità di accesso al centro sportivo

- 1) L'accesso all'interno del centro sportivo sarà consentito 15 minuti prima dell'orario di prenotazione precedentemente effettuata;
 - 2) Il gestore del Centro sportivo è onerato di tenere un registro delle presenze che, separatamente per ciascuna disciplina da praticarsi, sarà compilato da tutti i partecipanti con l'indicazione delle proprie generalità e sottoscrizione autografa; nel caso di soggetto minore di età, la compilazione del registro è autenticata da un genitore che, pertanto, è tenuto ad accompagnarlo al Centro stesso prima dell'inizio della pratica sportiva;
 - 3) È obbligatorio l'uso della mascherina, come da disposizioni vigenti, all'arrivo al Centro, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
 - 4) Prima di accedere all'interno del Centro Sportivo verrà misurata la temperatura corporea con apposita attrezzatura e, qualora la stessa risultasse superiore a 37,5° sarà negato l'accesso al Centro stesso.
 - 5) E' obbligatoria la costante igienizzazione delle mani, e, comunque, rigorosamente prima dell'inizio dell'attività e non appena conclusa la stessa;
 - 6) Non sono consentite soste in corrispondenza dei luoghi comuni (cassa, corridoi, luoghi di passaggio, accesso alle zone riservate alla pratica sportiva);
 - 7) Allo scopo di agevolare il rapido deflusso del Centro Sportivo e al fine di scongiurare assembramenti, il Centro medesimo dovrà prevedere la presenza di un addetto che provvederà a riscuotere - preliminarmente all'avvio della pratica sportiva - tutte le eventuali quote di pagamento in modo unitario e contestuale.
 - 8) E' consentito l'utilizzo degli spogliatoi prima e dopo lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto delle prescrizioni vigenti. E' fatto obbligo, quindi, di assicurare all'interno degli spogliatoi stessi il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale e della dovuta attenzione alla regolamentazione degli accessi, nonché dell'utilizzo contingentato delle docce. E' fatto obbligo, altresì, di curare la frequente e costante pulizia e disinfezione dei suddetti ambienti (anche più volte al giorno e comunque tra un turno di accesso e l'altro);
 - 9) E' fatto obbligo di prevedere all'interno dei Centri Sportivi separati ingressi rispettivamente, per le entrate e per le uscite, e, ove ciò non fosse possibile, dell'individuazione di apposite "zone di attesa" utili ad evitare affollamenti e/o assembramenti;
- 
- 
- 

10) L'orario massimo di chiusura dell'impianto sportivo dovrà essere fino alle ore 1:30 (così da consentire lo svolgimento dell'ultima partita nella fascia 00:00-1:00) e, a seguire, la sanificazione della struttura;

11) Il centro sportivo assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica di ogni locale di competenza e dei relativi arredi, di ogni attrezzatura e degli *strumenti* sportivi. La periodicità della pulizia, della disinfezione e della successiva sanificazione deve essere definita dal centro sportivo, e comunque deve essere effettuata dopo ogni seduta di allenamento. Particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici più frequentemente oggetto di contatto (ad esempio, maniglie, superfici di servizi igienici e sanitari).

Modalità di svolgimento dell'attività sportiva e in particolare per il calcio

1) I centri sportivi dovranno mettere a disposizione dei giocatori a bordo campo fazzoletti monouso, contenitori per lo smaltimento degli stessi, e colonnine per il lavaggio delle mani con gel igienizzante;

3) E' vietato sedersi e/o sdraiarsi a terra prima o dopo la conclusione della pratica sportiva e, in genere, in tutti i casi in cui il gioco/sport sia fermo (senza ovviamente che ciò possa estendersi alle comuni dinamiche della pratica sportiva stessa);

4) In presenza di eventuali punti ristoro all'interno della struttura sportiva, si rimanda a quanto prescritto nelle linee guida già in vigore per i punti BAR nella Regione Siciliana

5) Il gestore del Centro sportivo è tenuto a vigilare costantemente sul rispetto delle suddette prescrizioni e ad allontanare dalla struttura e/o segnalare, in qualsiasi momento, eventuali trasgressori per l'ipotesi di accertamento di una qualsiasi delle suddette inosservanze.

Le presenti disposizioni debbono intendersi applicabili a tutti gli "sport di contatto" praticati nel territorio regionale, ferma la necessità di adeguare di volta in volta le suddette regole alle specifiche caratteristiche (tecniche, infrastrutturali e comportamentali) delle singole pratiche sportive prese in esame.



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



*L'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro,
d'intesa con l'Assessore per la Salute*

Esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020, in materia di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. "servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza" nel territorio regionale.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la l.r. 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. 3 novembre 1993, n. 30 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. 9 maggio 1986, n. 22 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTA la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
VISTO l'art. 68, co. 4, l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, che prevede che i Decreti Assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito *internet* della Regione Siciliana;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19"*";
VISTA la O.C.D.P.C. del 3 febbraio 2020, n. 630, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
VISTO l'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020, con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza in rassegna avvalendosi, anche, di soggetti attuatori individuati tra gli

- Enti Pubblici ed economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- VISTE** le OCDPC n°631 del 06.02.2020, n°633 del 12.02.2020, n°635 del 13.02.2020, n°637 del 21.02.2020, n°638 del 22.02.2020 e n°639 del 25.02.2020, recanti: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°626 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020;
- VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- VISTO** il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19”*;
- VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il D.P.C.M. dell'1 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, recante *“Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”*;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** in particolare, l'art. 1, co. 1 lett. q) del suddetto D.P.C.M., a tenore del quale: *“q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.*

22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65";

VISTA la nota prot. n. 21948 del 12 giugno 2020 con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che, alla suddetta data, la Regione Siciliana annovera una matrice di "rischio basso" in base ai tre set di indicatori di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, relativi alla "capacità di monitoraggio", alla "capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti" e alla "stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari";

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del 13 giugno 2020, n. 25, con la quale il Presidente della Regione ha, tra le altre cose, stabilito, all'art. 2, co. 4, che *"Riguardo ai servizi per l'infanzia e per l'adolescenza è consentita l'attività a decorrere dal 22 giugno 2020, previo decreto attuativo dell'Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali, d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 21 giugno 2020;"*;

VISTA la Circolare n. 21 del 14 giugno 2020, a firma del Capo del D.R.P.C. nella qualità di Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore, con la quale tra le altre cose si precisa che dalle suddette esclusioni *"esula l'attività dei c.d. centri estivi, ossia luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative per i quali la data di ripresa delle attività è fissata al 15 giugno p.v., come espressamente previsto dall'articolo 1, lett. c), del DPCM 11 giugno 2020"*;

VALUTATO, pertanto, che l'andamento epidemiologico nel territorio regionale, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e regionali, è di livello "basso" e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020 e l'11 giugno 2020, fatte salve eventualmente quelle regionali e di settore, da adottarsi in ragione del più favorevole andamento epidemiologico;

RITENUTO, pertanto, che è necessario procedere, d'intesa con l'Assessore per la Salute, richiesta con nota prot. n. del dall'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro con l'adozione di idoneo Decreto attuativo degli obblighi di cui all'Ordinanza n. 25 del 13 giugno 2020, al fine di autorizzare il riavvio dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza - in ossequio a quanto disposto dall'On. Presidente della Regione - con decorrenza 22 giugno 2020;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni esplicitate in premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2, co. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 13 giugno 2020, n. 25, sono adottate nel territorio della Regione Siciliana le allegate *"Linee Guida regionali in materia di ripresa dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza"*.

2. Il presente provvedimento entra in vigore in data 22 giugno 2020 e conserva la propria validità ed efficacia fino a eventuale differente valutazione dell'andamento epidemiologico nell'Isola e, comunque, fino a nuova disposizione.

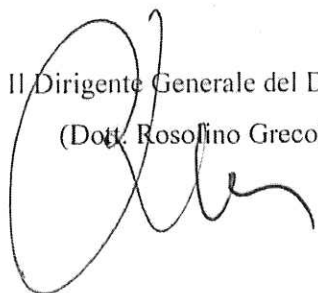
Art. 2

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro della Regione Siciliana e sarà notificato per opportuna conoscenza all'ANCI Sicilia e alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, contemporaneamente, per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, co. 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 19 giugno 2020

Il Dirigente Generale del DI/FAM.

(Dott. Rosolino Greco)



L'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro

(Dott. Antonio Scavone)



Documento firmato
da:
ANTONIO FABIO
MARIA SCAVONE
19.06.2020 11:39:43
UTC

per la prescritta intesa

L'Assessore per la Salute

(Avv. Ruggero Razza)



Linee Guida regionali
in materia di ripresa dei cc.dd. "servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza",
ai sensi dell'art. 2, co. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020

Premessa

Le presenti linee guida contengono indirizzi operativi specifici validi per le strutture che erogano servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzate a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa, compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, di tutte le attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di attività sperimentali di educazione utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi, micronidi e spazi per l'infanzia, le scuole, centri estivi, altri ambienti simili e aree verdi.

In particolare, le stesse contengono le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali, norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e 11 giugno 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità, con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo addetto coinvolto, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, integrate con le superiori disposizioni dell'allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, punti 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, siano adattate ad ogni singola struttura, individuando le misure più efficaci in relazione allo specifico contesto locale e le procedure e/o istruzioni operative per poter utilmente mettere in atto dette misure.

Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un *addendum*

connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Indicazioni tecniche

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate - di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti nella fascia da 0 a 17 anni - in nidi, micro-nidi, spazi per l'infanzia, le scuole, centri estivi, altri ambienti simili e spazi verdi per attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di attività sperimentali di educazione e si concretano nelle seguenti:

1. Predisporre per genitori, bambini, adolescenti e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
2. Sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
3. I gestori devono garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori. Devono prevedere altresì punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
4. L'accesso alla struttura deve prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa.
5. Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, i bambini, i genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore a 37.2°, il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni.
6. Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid-19.
7. Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
8. La composizione dei gruppi di bambini ed adolescenti deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
9. L'accesso agli spazi deve realizzarsi in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti. A tale scopo, devono essere distinte

fasce relative al nido ed alla scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni).

10. Al fine di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate. E' altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.

11. Privilegiare sia per i bambini che per gli adolescenti attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l'attività all'aperto.

12. Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

13. La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale, mentre per i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. Sensibilizzare al corretto uso delle mascherine in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle Autorità competenti.

14. Gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica.

15. Qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

16. Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio.

17. Mettere a disposizione idonei *dispenser* di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.

18. I giochi devono essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.

19. Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente e ai servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

20. Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la

funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, andranno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso sarà garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

21. Dedicare speciale accoglienza a bambini ed adolescenti con disabilità. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori con personale adeguatamente specializzato nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente. In aggiunta, deve essere assicurata la presenza nella struttura di personale con esperienza pregressa in materia di assistenza di base igienico personale.

22. I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (<http://eduiss.it>) Le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio si faranno carico delle diverse specifiche attività formative richieste o promosse dalle stesse.

23. Per periodi d'attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un'attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini ed adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo. Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.

Indicazioni finali

In considerazione che il lungo periodo di lockdown, in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, ha privato i bambini e gli adolescenti 0-17 della possibilità di godere delle occasioni di scambio di esperienze e di movimento al di fuori del contesto domestico, al fine di non comprimere ulteriormente l'esercizio da parte degli stessi del diritto al gioco e alla socialità, tutte le attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di attività sperimentali di

educazione hanno avvio immediato dalla data di adozione delle presenti linee guida, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi, micro-nido, spazi per l'infanzia, le scuole, centri estivi, altri ambienti similari ed aree verdi.

Restano in capo al Comune e alle Aziende Sanitarie Provinciali le verifiche di rispettiva competenza in itinere del progetto organizzativo del servizio offerto.

Si raccomanda ai Sigg. Sindaci e Gestori di intraprendere ogni ulteriore iniziativa migliorativa volta a promuovere e favorire la frequentazione delle attività e l'inserimento sociale dei bambini e degli adolescenti con disabilità, assicurando agli stessi adeguati livelli di assistenza specialistica e di base.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle suestese linee guida regionali in materia di "servizi per l'infanzia e l'adolescenza" e agli stessi automaticamente non estensibile, si rinvia integralmente alle ulteriori disposizioni dell'allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, punti 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 e delle Linee guida della Conferenza delle Regioni dell'11 giugno 2020, con la precisazione che anch'esse sono da ritenersi applicabili nel territorio della Regione Siciliana, con decorrenza dal 22 giugno 2020.

Le regole in materia di svolgimento di campi estivi - che ai sensi della Circolare del D.R.P.C. n. 21 del 14 giugno 2020 hanno già ripreso le proprie attività a partire dal 15 giugno 2020 - sono quelle contemplate dalle già citate Linee guida Conferenza delle Regioni dell'11 giugno 2020, così come coordinate nel presente documento con il richiamato allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate anche in senso più restrittivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

Prot. n. 23568

Palermo, 25 giugno 2020

**Ai Direttori Generali
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R.**

**Alla SILB FIPE Sicilia
Presidente Antonio Messina**

e, p.c.

On. Presidente della Regione Siciliana

Presidente ANCI Sicilia

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare “linee guida in esecuzione dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020, in materia di discoteche, teatri e cinema all’aperto” - Chiarimenti

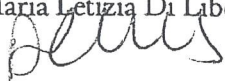
Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti attuativi, pervenuta da codesta SILB FIPE Sicilia, in data 13 Giugno 2020, relativi a quanto previsto dalla Circolare in oggetto, per precisare quanto segue.

Ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19, il mancato rispetto da parte del cittadino delle misure di contenimento (uso di mascherine laddove obbligatorio, distanziamento interpersonale) costituisce illecito amministrativo e di conseguenza sanzionabile.

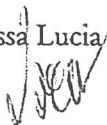
In tal senso, fermo restando l'onere incombente su ciascun esercente di garantire le condizioni igienico sanitarie così come previsto dalla circolare in oggetto, restano a carico del singolo fruitore del servizio, eventuali condotte personali in violazione della normativa vigente.

del singolo fruitore del servizio, eventuali condotte personali in violazione della normativa vigente.

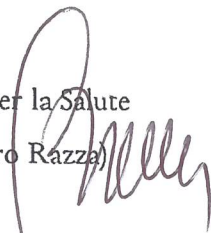
Il Dirigente Generale DASOE
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)



Il Dirigente Generale DTSS
(Dott.ssa Lucia Di Fatta)



L'Assessore per la Salute
(Avv. Ruggero Razza)



L'Assessore per il Turismo,
lo Sport e lo Spettacolo
(Dott. Manlio Messina)

